N. 02517/2014REG.PROV.COLL. N. 03069/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 3069 del 2014, proposto da: Servizi Idrici Integrati Salernitani S.p.a. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fiorillo, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Elisabetta Buldo, piazza Attilio Friggeri, 13;

contro

Consorzio Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali Soc. cons. a r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Guido Lenza, via XX Settembre, 98/E;

nei confronti di

Tr.In.Co.N.E S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Leone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per la Campania, Salerno, Sez. I, n. 536 dd. 6 marzo 2014 resa tra le parti a' sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., concernente affidamento servizio di caricamento, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione e rete di collettori a servizio dell'area salernitana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali Soc. cons. a r.l. e della Tr.In.Co.N.E S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l'appellante Servizi Idrici Integrati Salernitani S.p.a. in liquidazione l'avv. Vincenzo Fiorillo, per il Consorzio Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali Soc. cons. a r.l. l'avv. Gioia, su delega dell'avv. Marcello Fortunato, e per la di Tr.In.Co.N.E S.r.l. l'avv. Giovanni Leone.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che l'appello in epigrafe va accolto, posto che dal disciplinare di gara e dalla modulistica ad esso allegato non risulta la necessità di specificare gli oneri aziendali di sicurezza distinti da quelli di sicurezza relativi ad interferenze; e che il giudice di primo grado ha omesso di considerare che la Tr.In.Co.N.E S.r.l. ha comunque indicato gli oneri aziendali di sicurezza nelle giustificazioni allegate alla domanda di partecipazione alla gara in una voce complessiva comprendente pure le spese generali e l'utile, per di più specificando, nel corso della procedura di gara, in via analitica - in esito a puntuale richiesta della stazione appaltante formulata nel quarto verbale di gara - la misura e la composizione degli oneri di cui trattasi: circostanza, questa, espressamente riscontrata dal seggio di gara nel quinto suo verbale.

Ritenuto, pertanto, che tutte le censure poste a sostegno del ricorso di primo grado sono infondate sulla scorta della documentazione versata in atti, dalla quale si evince – altresì – che la stazione appaltante ha istruito e motivato correttamente il giudizio di non anomalia dell'offerta aggiudicataria.

La pronuncia sulle spese e gli onorari di causa segue la regola della soccombenza, e la loro liquidazione avviene come per dispositivo.

Vanno – altresì – integralmente rifuse all'appellante le somme poste a suo carico ovvero da essa corrisposte nei due gradi di giudizio a titolo di contributo unificato di cui all'art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 agosto 2002 n. 115 e successive modifiche.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l'effetto - in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Condanna l'appellato Consorzio Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali Soc. cons. a r.l. al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 3.000,00.- (tremila/00) oltre ad IVA e CPA, da corrispondersi sia all'appellante Servizi Idrici Integrati Salernitani S.p.a. in liquidazione, sia all'intimata Tr.In.Co.N.E S.r.l.

Dispone a carico della parte appellata l'integrale rifusione a beneficio dell'appellante delle somme poste a carico di quest'ultima ovvero da essa corrisposte nei due gradi di giudizio a titolo di contributo unificato di cui all'art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 agosto 2002 n. 115 e successive modifiche.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)